



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **venticinque luglio duemilaventidue**

N: 67

Oggetto: Piano Economico e Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale ARERA 2022-2025

L'anno **duemilaventidue** e questo di **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **8,50** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Massimo Giannellini** con la partecipazione del **Dr. Emilio Ubaldino Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Ferrari Francesco (Sindaco)	X	-
Adami Alessandro	-	X
Anselmi Davide	X	-
Atzeni Mario	X	-
Baldi Eleonora	X	-
Bardi Laura	-	X
Bartolini Monica	-	X
Bertocci Debora	X	-
Bianchi Paolo	X	-
Bozzola Michele	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X
Cosimi Mariaelena	X	-
Di Falco Rosalia	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Franceschini Mauro	X	-
Geri Bruna	X	-
Giannellini Massimo	X	-
Giannoni Bernardo	-	X
Orlandini Emanuele	-	X
Mascelloni Laura	X	-
Pasquinelli Daniele	X	-
Pellegrini Marco	X	-
Tempestini Anna	X	-
Tomi Cristina	X	-
Trotta Angelo	-	X
Viti Marco	-	X

Presenti 17 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°

2°

3°

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO CHE la suddetta Delibera ARERA n. 363/2021

- all'art. 1.1 *“reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025”*;
- all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, rendendo pertanto necessario il procedimento di determinazione del PEF pluriennale 2022-2025 elaborando, dopo aver predisposto il PEF 2022, anche il PEF anche del periodo 2023-2025 secondo quanto previsto dalla disciplina tariffaria introdotta dall'MTR-2;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 31.05.2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 ai fini della TARI 2022, così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 16 del 17.05.2022;

CONSIDERATA la diversa rilevanza sulla TARI dell'approvazione del PEF dell'annualità 2023 rispetto a quella delle annualità 2024 e 2025, in quanto secondo l'MTR-2 ARERA:

- il PEF 2023 avrà efficacia diretta sulla TARI 2023, salvo la complessa attivazione della procedura partecipata con il Gestore di cui all'art. 8.5 della Delibera ARERA N. 363/2021, finalizzata a presentare ad ARERA una motivata istanza di revisione del PEF

2023 da utilizzare a fini TARI, ove si verificassero circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano;

- i PEF del secondo biennio (2024-2025) saranno invece sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA N. 363/2021;

RICORDATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.2 dal MTR-2 per il PEF dell'anno 2023 si farà riferimento ai costi basati sui dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021, mentre per i valori indicativi del PEF 2024 e 2025 si proietteranno i costi indicati per l'anno 2023;

RICHIAMATO integralmente quanto indicato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 31.05.2022 in merito

- alle funzioni dell'Autorità ATO Toscana Sud nella sua veste di Ente Territorialmente Competente per l'ambito di competenza;
- alle parti del PEF nei Comuni di ATO Toscana SUD e rispettivi Gestori e Validatori;

PRESO ATTO della Validazione del PEF 2023 e del conseguente PEF pluriennale ARERA 2022-2025 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre Parti in cui essi si articolano dai rispettivi soggetti Validatori (PARAGON e UTILITEAM) così come riportato in Deliberazione Assembleare ODG n.8 del 24.06.2022;

DATO ATTO CHE l'Autorità ATO Toscana SUD ha elaborato i valori del PEF comunale a fini TARI 2023, mediante l'aggregazione delle singole componenti come di seguito dettagliatamente illustrate, pervenendo alla determinazione di un importo complessivo del PEF comunale 2023, post detrazioni, pari a € 8.065.953;

CONSIDERATO CHE:

- i dati del PEF 2023 sono stati predisposti, nel rispetto dei principi della disciplina ARERA, con riferimento ai bilanci del secondo anno precedente (2021);
- per una valutazione omogenea sull'andamento dei costi del PEF 2023 rispetto alla situazione precedente è opportuno impostare il confronto con riferimento ai dati del PEF 2021, a sua volta commisurati ai dati del bilancio dell'esercizio 2019, prescindendo dal PEF 2022 commisurato ai dati di un esercizio (2020) in cui la pandemia COVID 19 aveva comportato una riduzione straordinaria dei servizi prestati;

RILEVATO in estrema sintesi che il valore del PEF rilevanti a fini TARI 2023 (e quindi post detrazioni) segna rispetto all'omologo del PEF 2021 una variazione percentuale del 17,06%, a fronte di un incremento dei costi nel biennio, pari al 3,4%; dovuto all'inflazione nella misura contemplata da ARERA;

VISTO il prospetto Allegato 1 alla presente delibera “Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana del biennio 22-23 (dati definitivi) e 24-25 (dati provvisori) (ante limiti e ante IVA)”;

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito ODG n.6 del 24.06.2022 con la quale:

- è stato accertato che, alla luce delle risultanze del richiamato Parere Professionale di Validazione riferite al PEF SEI Toscana dell’esercizio 2023, calcolato secondo l’MTR-2 ARERA:
 - o il totale dei costi del PEF Grezzo SEI Toscana 2023 (ante detrazioni per Ricavi e proventi da vendita di materiale recuperato), da ripartire secondo la metodologia di cui alla DA n.26/21, ammonta a € 145.444.532 (vedi tabella Allegato 1) di cui:
 - € 143.110.186 di costi riconducibili al Corrispettivo SEI Toscana;
 - € 2.334.345 di costi per i servizi COVID 19;
 - o il totale dei ricavi e proventi ammonta a € 11.448.489;

VISTA la Delibera dell’Assemblea n. 26/2021 che ha approvato la nuova Metodologia di ripartizione tra i Comuni dei costi del PEF SEI Toscana, la cui modalità di applicazione ai costi del PEF 2022-2025 è stata definita con la DA n.11/22 che per il 2023 e seguenti ha stabilito:

1. *“di prendere a riferimento per la ripartizione comunale dei costi PEF SEI Toscana 2023 e seguenti l’incidenza di ciascun Comune sul totale dei costi del PEF di Ambito, determinata con l’applicazione della nuova metodologia, relativi ai dati di Preconsuntivo 2021”;*
2. *“di assumere ai fini della determinazione del PEF dei singoli Comuni i rispettivi dati di “Ricavi della vendita delle materie prime seconde” e “Ricavi da contributi CONAI” prodotti dalla contabilità analitica del gestore ai quali applicare il fattore di sharing di cui all’art.3 dell’MTR2”;*

CONSIDERATO che applicando le predette incidenze percentuali del Comune sul totale dei costi o dei ricavi di Ambito risulta che:

- i Costi del PEF comunale SEI Toscana a carico del Comune ammontano per l’anno 2023 all’importo indicato alla voce (E) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1;
- i proventi lordi di spettanza del Comune ammontano per l’anno 2023 all’importo indicato alla voce (F) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1), con conseguente quantificazione per il Comune della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing (voce G del prospetto Allegato 1), nell’importo indicato alla voce (H) del prospetto Allegato 1;

RILEVATO che, applicando le detrazioni nette per proventi da recuperi, i PEF comunale SEI Toscana dell’esercizio 2023 (quale quota comunale del PEF d’ambito SEI Toscana per l’anno 2023, post sharing Ricavi e Proventi ante impianti) ammonta per il Comune al valore indicato alla voce (I) del prospetto Allegato 1;

RILEVATO l'importo dei costi per i servizi Covid-19 da imputare nel PEF 2023, così come riportato alla voce (L) del prospetto Allegato 1;

VISTA la Delibera di Assemblea ODG n. 5 del 15.06.2022 con la quale è stato definito il Corrispettivo Impianti per l'anno 2023 (imputato poi in egual misura nei PEF provvisori del biennio 2024-25);

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'annualità 2023, comprensivo del Corrispettivo comunale impianti 2023 e dei costi per i servizi Covid-19, nell'importo complessivo indicato alla voce (N) della corrispondente colonna nel prospetto Allegato 1;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 17 dell'MTR-2 ARERA che prevede di imputare in ciascun anno del quadriennio 2022-2025 le componenti a conguaglio riferite agli esercizi 2018 e 2019, è stato determinato per il Comune il valore della rata da imputare nei PEF 2022-2025:

- del Conguaglio 2018, come indicato nella riga (O) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26/20, che ha altresì stabilito una rateizzazione in quattro anni di tale Conguaglio 2018 con conseguente sua imputazione fino al PEF dell'anno 2023;
- del Conguaglio 2019, come indicato nella riga (P) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9/21, che ha altresì stabilito una rateizzazione in quattro anni di tale Conguaglio 2019 con conseguente sua imputazione fino al PEF dell'anno 2024;

RILEVATO che il Corrispettivo d'Ambito comunale SEI Toscana dell'annualità 2023, comprensivo del Corrispettivo comunale Impianti 2023 e delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (Q) della corrispondente colonna del prospetto Allegato 1, con un incremento rispetto al Corrispettivo comunale SEI Toscana dell'annualità 2022 pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (S) con variazione percentuale indicata al punto (T) del prospetto Allegato 1;

CONSIDERATO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2023 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
 - o Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Bilancio Assestato 2021 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI_{exp}) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;

- Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
- Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche:
 - a) Quote di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 6/22;
 - b) Quote annuali delle variazioni dei conguagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21);
- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art.1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21;

DATO ATTO che

- il Comune ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2022 e 2023, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;
- gli importi riferiti all'anno 2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.2 del MTR-2, sono utilizzati anche per l'elaborazione del PEF del biennio 2024-2025 ai fini del PEF pluriennale 2022-2025 tenuto conto, come sopra già specificato, che il PEF del biennio 2024-2025 sarà soggetto ad aggiornamento biennale sulla base dei dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno a-2 (dati consuntivi dell'esercizio 2022 per il PEF 2024 e dati preconsuntivi 2023 per il PEF 2025);

VISTO il prospetto Allegato 2 alla presente Delibera "Dati di diretta competenza comunale – Gestore Comune" così come trasmessi dal Comune e validati dall'Autorità da considerarsi definitivi per il biennio 2022-23 e provvisori per il biennio 2024-25;

VISTO il prospetto Allegato 3 alla presente delibera "PEF Comunale 2022-23 (dati definitivi) e 2024-25 (dati provvisori) (ante detrazioni)";

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021 con la quale veniva disciplinata, per i Comuni che avevano optato per l'applicazione della TARI 2021 nella stessa misura della TARI 2020, la modalità di determinazione del Conguaglio 2020 da rateizzare in n.3 annualità nei PEF 2021, 2022 e 2023;

RICHIAMATA la Delibera di Ambito ODG n.3 del 15.06.2022 con la quale è stato stabilito di imputare le quote di competenza di ciascun Comune delle spese di progettazione preliminare relative agli impianti posti a base di gara riconosciute a SEI per effetto dell'Accordo Conciliativo di cui alla succitata DA ODG n.3 del 15.06.2022, che per il Comune corrispondono con quanto riportato alla voce (D) del prospetto Allegato 3;

RICORDATO CHE concorre alla definizione del Corrispettivo d'Ambito comunale dell'annualità 2023 la prima rata dell'eccedenza rispetto al limite di crescita determinata nel PEF 2022 e approvata con la DA n.16/22 rimodulata nei PEF degli anni successivi ai sensi dell'art. 4.5 dell'MTR-2 ARERA;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, il valore dei PEF comunale 2023 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria) ammonta all'importo riportato nella riga (L) del predetto prospetto Allegato 3, quale somma di:

- Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'anno 2023 di cui alla voce (B) del prospetto Allegato 3, comprensivo del Corrispettivo impianti per l'anno 2023, (IVA inclusa);
- Altre componenti, quali la quota di Conguaglio 2020 di cui alla voce (C) del prospetto Allegato 3, la quota delle progettazioni preliminari di cui all'Accordo conciliativo di cui alla voce (D) del prospetto Allegato 3, e la rata per l'eccedenza 2022 di cui alla voce (E) del prospetto Allegato 3;
- Costi di diretta competenza comunale di cui alla voce (I) del prospetto Allegato 3;

RICHIAMATO l'art. 4 dell'MTR-2 ARERA secondo il quale il totale delle "entrate tariffarie", che corrisponde alla somma dei costi ammissibili al PEF ante detrazioni, non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 8,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-2 ARERA;
- Il coefficiente (QL_a) per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 4%, valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base di una valutazione della variazione della qualità delle prestazioni;
- Il coefficiente (PG_a) coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, valorizzato dall'ETC sulla base di una valutazione della variazione delle attività effettuate dal Gestore;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea di Ambito ODG n. 6/22 e n. 7/22 del 24.06.2022 che determinano per l'anno 2023 per ciascun Comune rispettivamente:

- il valore del Limite percentuale di crescita (■- ante le rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF 2023 ai sensi della normativa ARERA;
- gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall'applicazione dell'Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali;

RILEVATO che nel prospetto dell'Allegato 3 alla colonna relativa all'annualità 2023:

- il valore finale del Limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (P) dell'Allegato 3 quale somma del valore di cui alla DA ODG n.6/22 come riportati nella riga (N) e delle rettifiche per Servizi Opzionali di cui alla DA ODG n.7 riportato alla riga (O);
- il valore del PEF comunale, corrispondente all'applicazione del relativo Limite al valore del PEF comunale dell'anno precedente (voce M), è riportato alla riga (Q);

RILEVATO CHE nel prospetto Allegato 3 alla colonna relativa all'annualità 2023, il valore finale del PEF comunale 2023, post Limiti alla crescita e ante detrazioni, ammonta all'importo riportato alla riga (S) che rispetto al valore del PEF comunale 2022 post Limiti alla crescita e ante detrazioni riporta una variazione pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (U) con la conseguente variazione percentuale indicata alla riga (V);

APPURATO che per il Comune il valore del PEF comunale 2023 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (L) è superiore al valore del PEF comunale 2023 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (Q) con un'eccedenza comprensiva di IVA riportata alla riga (R) interamente riconducibile al Corrispettivo di competenza di SEI Toscana per l'anno 2023;

PRESO ATTO di quanto stabilito con la DA ODG n. 8/22 del 24.06.2022 secondo cui, nel rispetto di quanto previsto dai richiamati articoli 4.5 e 4.7 dell'MTR ARERA, coerentemente a quanto impostato nel 2022, la predetta eccedenza del PEF comunale 2023 viene riportata ai PEF delle annualità successive (2024-2025-2026), al fine di assicurare una fatturazione complessiva del Corrispettivo di competenza di SEI Toscana dell'esercizio 2023 (compresa la quota riportata alle successive annualità) coerente con il percorso di equilibrio economico-finanziario della gestione secondo le valutazioni espresse nella succitata DA ODG n. 8/22 del 24.06.2022;

RICORDATO CHE al fine di procedere alla rimodulazione dell'eccedenza nel PEF delle annualità successive, è stato stabilito di ricondurre alla parte variabile del PEF 2022-2025 l'eccedenza di cui alla riga (Q) del prospetto Allegato 3;

VISTO il valore dell'incremento annuale massimo nel prossimo triennio per effetto della rata annuale del riporto dell'eccedenza 2023, riconosciuta ai sensi dell'art 4.5 dell'MTR2, così come riportato alla voce (AA) del prospetto Allegato 3;

RILEVATO INFINE CHE il valore finale del PEF comunale 2023, post Limiti alla crescita e ante detrazioni, ammonta all'importo riportato alla riga (S) del prospetto Allegato 3 che, rispetto al valore del PEF comunale 2022 post Limiti alla crescita e ante detrazioni, riporta una variazione pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (U) con la conseguente variazione percentuale indicata alla riga (V) come indicato nella colonna del 2023 del prospetto Allegato 3;

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 4 alla presente Delibera;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2021, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF:

- le detrazioni di diretta competenza comunale;
- le detrazioni per finanziamenti regionali;

RICHIAMATE

- a) la Delibera n.7/2022 con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali sui PEF 2022-2025 determinando l'importo a favore di ciascuna Amministrazione comunale;
- b) la DDG n.226/21 con la quale è stato liquidato a SEI Toscana il saldo dei finanziamenti per le progettualità di cui alla DGRT 234/08, DGRT 631/08 e DGRT 1197/09 per un importo complessivo di € 171.222;
- c) la Delibera n. 14/2021 con la quale è stato quantificato la componente "Quota importo residuo del Conguaglio 2020 per Detrazioni da imputare nel PEF 2021" che, per i Comuni soggetti a decurtazione per effetto dei limiti alla crescita, viene recuperato nelle detrazioni delle annualità successive come stabilito nelle rispettive Determine di determinazione del PEF 2021;
- d) la Delibera ODG n. 7 del 24.06.2022 che riporta le detrazioni di diretta competenza comunale così come acquisite dalle Amministrazioni comunali in fase di ricognizione dei PEF 2023;

DATO ATTO che nel prospetto Allegato 4 nella colonna relativa all'annualità 2023:

- a) l'importo delle Detrazioni totali è riportato alla riga (E) del prospetto Allegato 4 quale somma:
 - delle detrazioni da finanziamenti regionali riportate alla riga (C), già al netto delle eventuali decurtazioni per applicazione limiti 2021 del "Conguaglio 2020 per detrazioni" di cui alla riga (B);
 - detrazioni di diretta competenza comunale riportate alla riga (D);
- b) l'importo della decurtazione residua del "Conguaglio 2020 per detrazioni", da imputare nei PEF delle successive annualità, è riportato alla riga (F) del prospetto Allegato 4;

RICORDATO che con DA ODG n. 8 del 24.06.2022 le detrazioni da imputare nel PEF del biennio 2024-2025 per il PEF pluriennale 2022-2025 corrispondono solo a quelle di competenza Comunale di cui all'Allegato 2 della DA ODG n.7/22 e che eventuali ulteriori risorse che dovessero essere riconosciute all'Autorità di Ambito dalla Regione Toscana o da altre istituzioni (es. MITE) potranno essere trattate nel PEF in sede di aggiornamento biennale per il PEF del biennio 2024-25;

RICORDATO INOLTRE che l'Autorità prospetterà l'attivazione dell'istanza ad ARERA di revisione infraperiodo per le detrazioni imputate nel PEF 2023 qualora, entro i termini di approvazione della TARI 2023, intervenissero novità significative rispetto a quanto oggi sia stato possibile prendere a riferimento per le attuali elaborazioni, come il riconoscimento all'Autorità di nuovi finanziamenti (regionali e statali) o rimborsi per i maggiori costi dei servizi COVID-19;

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera relativo al Prospetto PEF ARERA 2023, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la

Determinazione 2/DRIF/21, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023;

RILEVATO che dal prospetto Allegato 5 del Piano Economico-Finanziario secondo lo schema del modello ARERA nella colonna relativa all'esercizio 2023:

- il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del PEF comunale 2023 (comprensivo dei conguagli 2018, 2019 e 2020 e delle eccedenze di cui alla DA n.16/22) è pari all'importo risultante alla riga (68), così composto:
 - componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (66);
 - componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (67);
- il valore delle detrazioni ("Detrazioni") del PEF comunale 2023 è pari alla somma degli importi della componente variabile di cui alla riga (69) della componente fissa di cui alla riga (70)
- il finale del PEF 2023 post detrazioni ("PEF 2023 post detrazioni") è pari all'importo risultante dalla riga (73), così composto:
 - componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (71);
 - componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (72);

RICHIAMATA la DA ODG n. 08 del 24.06.2022 con la quale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.2 della Delibera ARERA n.363/2021, è stato stabilito di utilizzare i dati dei PEF Grezzi dei gestori e confermare ogni decisione assunta per la definizione del PEF ARERA 2023 anche nella predisposizione dei PEF del biennio 2024 e 2025 ai fini della predisposizione del PEF pluriennale ARERA 2022-2025 e in particolare:

- di utilizzare, ai fini della determinazione del Limite alla Crescita, per il fattore QL il valore del 2% e per il fattore PG il valore dell'1,5%;
- di confermare, ai fini dell'applicazione dello sharing ai proventi e ricavi, il valore del fattore di sharing b nel suo valore massimo pari a 0,6;
- di confermare, ai fini del calcolo del coefficiente X di recupero di produttività, l'applicazione della metodologia e gli esiti descritti nella Relazione Allegato A alla DA ODG n.6 del 24.06.2022;

DATO ATTO che:

- l'ultima rata del Conguaglio 2019, determinato con la DA n. 9/21, è imputata pertanto solo nel PEF 2024;
- la rata dell'eccedenza del PEF 2022 determinata con la DA n. 16/22 è imputata nei PEF sia delle annualità 2024 e 2025;
- la rata dell'eccedenza del PEF 2023 determinata con la DA ODG n. 08 del 15.06.2022 è imputata nei PEF delle annualità 2024 e 2025 e successive;
- la rata dell'eccedenza del PEF 2024 è da imputarsi nei PEF nelle annualità 2025 e successive;

RICORDATO CHE con la Delibera di Ambito ODG n. 6/22 del 24.06.2022 è stato stabilito, ai fini della predisposizione del PEF del biennio 24-25 da utilizzare per la predisposizione

del PEF pluriennale 2022-25, che i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (b,   X QL e PG) per le annualità 2024 e 2025 siano posti nei medesimi valori utilizzati per l'annualità 2023;

RILEVATO

- alla riga (S) del prospetto Allegato 3:
 - o il valore del PEF definitivo del Comune, salvo istanza di revisione infraperiodo per il PEF 2023, per le annualità del biennio 2022-23;
 - o Il valore del PEF provvisorio del Comune per le annualità del biennio 2024-25 da utilizzare al fine della predisposizione del PEF pluriennale 2022-25;
- il conseguente conteggio dell'eccedenza residua da imputare nei PEF delle annualità successive al PEF 2022-25 del Comune, secondo criteri che saranno determinati in sede di future sedute assembleari, pari complessivamente al valore riportato alla riga (AG) opportunamente distinta tra:
 - o quota residua di carattere definitivo poiché maturata nel biennio 2022-23 pari complessivamente al valore riportato alla voce (AH);
 - o quota residua di carattere provvisorio poiché determinata sulle proiezioni tariffarie provvisorie del biennio 2024-25, oggetto di aggiornamento biennale, pari complessivamente al valore riportato alla voce (AI);

VISTO il prospetto PEF ARERA 2022-2025 (Allegato 6 alla presente Delibera) redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato con la Determinazione 2/DRIF/21 di ARERA, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2022-25, di cui i dati del biennio 2024-25 sono provvisori e saranno sottoposti ad aggiornamento biennale su dati di consuntivo 2022 e preconsuntivo 2023;

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 3828 del 27.06.2022, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 28/06/2022 n. 24421 con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea ODG n.08 del 24.06.2022, il Direttore ha:

- redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2023 del Comune riportato nell'Allegato 5 e il PEF pluriennale dell'intero periodo 2022-25;
- precisato che il PEF comunale pluriennale 2022-25 così determinato sarà trasmesso, entro il termine stabilito di 30 giorni dalla scadenza dei termini, all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi" del servizio rifiuti;

VISTO per l'anno 2023 il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune, indicato alla riga (46) dell'Allegato 5, inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (47);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Uditi l'Assessore Coppola che illustra la delibera, gli interventi dei consiglieri Pasquinelli, Tempestini, la replica dell'Assessore, le dichiarazioni di voto di Pellegrini, Anselmi, Bianchi, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 16:

Sindaco Ferrari, Anselmi, Baldi, Bertocci, Bianchi, Bozzola, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Mascelloni, Pasquinelli, Pellegrini, Tempestini, Tomi.

Voti favorevoli n. 12:

Lega Salvini Premier – Ferrari Sindaco - Forza Italia Berlusconi Presidente - Alleanza per Piombino – UDC Civici Popolari Liberali

Voti contrari n. 4:

Geri, Pellegrini (PD) – Tempestini (Anna per Piombino) – Pasquinelli (M5S)

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Delibera.
- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2021 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito.
- 3) di prendere atto che, a sintesi finale delle componenti descritte un premissa, il valore del PEF rilevanti a fini TARI 2023 segna rispetto all'omologo del PEF 2021 (prescindendo dal PEF 2022 influenzato dagli effetti della pandemia) una variazione percentuale del 17,06%, a fronte di un incremento dei costi nel biennio, pari al 3,4%; dovuto all'inflazione nella misura contemplata da ARERA.
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono

a formare il Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2023 (con dati definitivi) e 2024-2025 (con dati provvisori).

- 5) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale per gli anni 2023-2025, con le annualità 2024 e 2025 definite di ugual importo al 2023 ai sensi di quanto definito da art. 7.2 della Delibera ARERA n. 363/21.
- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF comunale ante detrazioni dell'esercizio 2023 (definitivo) e del biennio 2024-2025 (provvisori), nonché la verifica dei limiti e la rimodulazione dell'eccedenza sul PEF degli anni successivi.
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2023 e del biennio 2024-2025 del Comune.
- 8) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti del Comune per l'anno 2023, predisposto con dati di carattere definitivo a fini TARI 2023, salvo le eventuali revisioni oggetto di specifica istanza ad ARERA nei casi da essa contemplati.
- 9) di prendere atto dei contenuti del prospetto PEF ARERA 2022-2025 (Allegato 6 alla presente delibera), redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato con la Determinazione 2/DRIF/21 di ARERA, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2022-25 di cui i dati del biennio 2024-25 sono provvisori e saranno sottoposti ad aggiornamento biennale su dati di consuntivo 2022 e preconsuntivo 2023.
- 10) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea ODG n.08 del 24.06.2022, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2022-2025 tra cui la presente deliberazione;

- informerà tempestivamente l'Amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2022-2025 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

11) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti per l'anno 2023 è inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013.

12) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza.